

Consultazione della Commissione Europea

sulla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

La Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori disciplina principalmente tre ambiti (informazioni precontrattuali, diritto di recesso, divieto di servizi non richiesti) della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Qualsiasi servizio finanziario - di natura bancaria, creditizia, ipotecaria, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento - quando acquistato a distanza rientra nel campo d'applicazione della direttiva.

La Commissione, sulla base del suo programma di lavoro per il 2019, ha avviato una valutazione della direttiva, da cui è emerso che è riuscita solo in parte a migliorare la protezione dei consumatori e ha un'efficacia ancora limitata per quanto riguarda la promozione dell'erogazione transfrontaliera dei servizi finanziari. In particolare la valutazione ha rilevato che la digitalizzazione ha aggravato alcuni aspetti non pienamente affrontati dalla direttiva.

La Commissione ha pertanto aperto una consultazione, **con scadenza il 28 settembre**, al fine di esprimere il proprio parere sul funzionamento della direttiva. I risultati di questa consultazione aiuteranno la Commissione a preparare la valutazione d'impatto e a valutare la direttiva. La consultazione consta di due brevi questionari. Il primo è destinato al pubblico in generale. Il secondo è riservato ad altri portatori di interessi quali associazioni, autorità e fornitori di servizi finanziari. Poco dopo la fine della consultazione, la Commissione pubblicherà una sintesi dei contributi ricevuti.

Testo della consultazione

Parte II: domande tecniche sul valore aggiunto specifico delle disposizioni della direttiva rispetto ad altri atti legislativi

Questa parte è rivolta agli esperti e/o operatori del settore come fornitori di servizi finanziari, associazioni, autorità, rappresentanti del mondo accademico.

Informazioni precontrattuali

Articolo 3 Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

1) il fornitore

- a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;*
- b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;*
- c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;*
- d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;*
- e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;*

2) il servizio finanziario

- a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;*
- b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;*
- c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;*
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;*
- e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;*
- f) le modalità di pagamento e di esecuzione;*
- g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;*

3) il contratto a distanza

- a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;*
- b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;*

- c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;*
- d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;*
- e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla/e cui legislazione/i il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;*
- f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e/o sul foro competente;*
- g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;*

4) ricorso

- a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene;*
- b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.*

In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

- a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;*
- b) devono essere fornite, previo consenso formale del consumatore, solo le informazioni seguenti:*

- l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore,*
- una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario,*
- il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo,*
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo,*
- l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso.*

[...]

4. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge che si presume applicabile al contratto a distanza qualora questo sia concluso.

Articolo 5 Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile ed

accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui sopra subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni .

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre il consumatore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Q1. Tenuto conto della sovrapposizione con la normativa settoriale specifica, in base alla sua esperienza con che frequenza gli articoli della direttiva relativi alle informazioni precontrattuali vengono applicati in relazione ai servizi finanziari seguenti?

Scelta tra: - ogni giorno; - spesso; - raramente; - mai.

- Crediti al consumo (comprese le carte di credito): **spesso**
- Mutui ipotecari: **spesso**
- Prodotti assicurativi (ad es. assicurazione auto o abitazione, ecc.): **spesso**
- Conti di pagamento: **spesso**
- Prodotti d'investimento (ad es. azioni, obbligazioni o fondi): spesso per alcuni prodotti **spesso**
- Servizi di pagamento (come i servizi di trasferimento di denaro): **spesso**
- Prodotti pensionistici individuali: **spesso**

Indicare in che modo gli articoli della direttiva relativi alle informazioni precontrattuali sono tuttora applicati, illustrando la situazione in cui li si è applicati.

E' comprensibile il dubbio della Commissione Europea che possa esserci un eccesso di norme che regolamentano gli stessi ambiti di tutela dell'investitore. Riteniamo però che la Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori debba continuare a fungere da norma di tutela di base, per coprire gli eventuali ambiti lasciati scoperti dalle altre regolamentazioni, soprattutto in considerazione della continua evoluzione dei mercati, anche a seguito della digitalizzazione. Continuano inoltre a proliferare le informazioni errate e fuorvianti destinate ai consumatori. Una tutela di base è quindi fondamentale. Riteniamo che la Direttiva dovrebbe essere integrata con la previsione dell'obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche nelle quali si propongono prodotti e servizi al consumatore, di modo che possano essere utilizzate come fonti di prova da parte dei cittadini.

Articolo 6 Diritto di recesso

1. Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Tuttavia, tale termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre:

- dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso di tali assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore viene comunicato che il contratto è stato concluso, oppure

- dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, se tale data è successiva a quella di cui al primo trattino.

Oltre al diritto di recesso, gli Stati membri possono prevedere che l'applicabilità dei contratti relativi ai servizi di investimento sia sospesa durante la decorrenza del termine previsto.

2. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- *operazioni di cambio,*
- *strumenti del mercato monetario,*
- *valori mobiliari,*
- *quote di un organismo di investimento collettivo,*
- *contratti a termine fermo ("futures") su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti,*
- *contratti a termine su tassi di interesse (FRA),*
- *contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari ("equity swaps"),*
- *opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;*

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi:

a) ai crediti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici; o

b) ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili; o

c) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti.

[...]

[...]

6. Se esercita il suo diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato se la comunicazione, sempreché effettuata per iscritto o mediante altro supporto durevole disponibile e accessibile al destinatario, sia inviata anteriormente alla scadenza del termine.

Se a un contratto a distanza relativo a un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate.

8. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di scioglimento, estinzione o non applicabilità del contratto a distanza o il diritto del consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine fissato dal contratto a distanza. Questo vale a prescindere dalle condizioni e dagli effetti giuridici della risoluzione del contratto a distanza.

Articolo 7 Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso può essere tenuto a pagare quanto prima solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previo consenso del consumatore. Detto importo non può:

- eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza,*
- essere tale da poter costituire una penale.*

2. Gli Stati membri possono prevedere che il consumatore non sia tenuto a pagare alcun importo allorché recede da un contratto di assicurazione.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto.. Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso.

5. Il consumatore restituisce al fornitore quanto prima, e al più tardi entro 30 giorni di calendario, qualsiasi importo e/o bene che abbia ricevuto da quest'ultimo. Il periodo decorre dal giorno in cui il consumatore invia la comunicazione di recesso.

2. Tenuto conto della sovrapposizione con la normativa settoriale specifica, in base alla sua esperienza con che frequenza gli articoli della direttiva relativi al diritto di recesso vengono applicati in relazione ai servizi finanziari seguenti?

Scelta tra: - ogni giorno; - spesso; - raramente; - mai.

- Crediti al consumo (comprese le carte di credito): **raramente**
- Mutui ipotecari: **raramente**
- Prodotti assicurativi (ad es. assicurazione auto o abitazione, ecc.): **raramente**
- Conti di pagamento: **raramente**
- Prodotti d'investimento (ad es. azioni, obbligazioni o fondi): **raramente**
- Servizi di pagamento (come i servizi di trasferimento di denaro): **raramente**
- Prodotti pensionistici individuali: **raramente**

Articolo 9 Servizi non richiesti

Fatte salve le disposizioni degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- vietare la fornitura di servizi finanziari ad un consumatore senza che questi ne abbia preliminarmente fatto richiesta, quando questa fornitura comporti una domanda di pagamento immediato o differito nel tempo,
- dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.

7

3. Tenuto conto della sovrapposizione con la normativa settoriale specifica, in base alla sua esperienza con che frequenza l'articolo della direttiva relativo ai servizi non richiesti viene applicato in relazione ai servizi finanziari seguenti?

Scelta tra: - ogni giorno; - spesso; - raramente; - mai.

- Crediti al consumo (comprese le carte di credito): **raramente**
- Mutui ipotecari: **raramente**
- Prodotti assicurativi (ad es. assicurazione auto o abitazione, ecc.): **raramente**
- Conti di pagamento: **raramente**
- Prodotti d'investimento (ad es. azioni, obbligazioni o fondi): **raramente**
- Servizi di pagamento (come i servizi di trasferimento di denaro): **raramente**
- Prodotti pensionistici individuali: **raramente**

Indicare in che modo l'articolo della direttiva relativo ai servizi non richiesti è tuttora applicato, illustrando la situazione in cui lo si è applicato.

La pratica del tacito rinnovo è desueta. Le prassi di mercato sono cambiate negli ultimi anni e sono più diffuse le pratiche che prevedono modifiche delle condizioni unilaterali

da parte delle banche, con la possibilità del cliente di sciogliere il contratto se non accetta le modifiche imposte. Tale prassi non è certamente etica e dimostra la debolezza del cliente nei confronti del fornitore dei servizi. La Direttiva dovrebbe pertanto essere integrata per tenere conto di questi sviluppi delle prassi di mercato, prevedendo dove possibile delle limitazioni, ad esempio prevedendo percentuali massime di aumento dei costi. Il consumatore dovrebbe inoltre diventare più rigoroso e monitorare con più attenzione le condizioni contrattuali che gli vengono applicate. Occorrerebbe maggiore educazione finanziaria anche in questo ambito.

Articolo 10 Comunicazioni non richieste

1. *L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:*

- a) sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata);*
- b) fax (telecopia).*

2. *Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al paragrafo 1, quando consentono una comunicazione individuale:*

- a) non siano autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato;*
- b) possano essere utilizzate solo in assenza di una manifesta opposizione del consumatore.*

3. *Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.*

4. Tenuto conto della sovrapposizione con la normativa settoriale specifica, in base alla sua esperienza con che frequenza l'articolo della direttiva relativo alle comunicazioni non richieste viene applicato in relazione ai servizi finanziari seguenti?

Scelta tra: - ogni giorno; - spesso; - raramente; - mai.

- Crediti al consumo (comprese le carte di credito): **spesso**
- Mutui ipotecari:
- Prodotti assicurativi (ad es. assicurazione auto o abitazione, ecc.):
- Conti di pagamento: **spesso**
- Prodotti d'investimento (ad es. azioni, obbligazioni o fondi): **spesso**
- Servizi di pagamento (come i servizi di trasferimento di denaro):
- Prodotti pensionistici individuali:

Indicare in che modo l'articolo della direttiva relativo alle comunicazioni non richieste è tuttora applicato, illustrando la situazione in cui lo si è applicato.

Tale articolo deve permanere nella Direttiva, deve costituire un diritto garantito per il consumatore. Deve essere inoltre sempre prevista la possibilità di bloccare la ricezione di informazioni non richieste.

5a. Quanto è utile la funzione di "rete di sicurezza" della direttiva (vale a dire l'applicazione della direttiva in caso di comparsa sul mercato di nuovi prodotti non ancora soggetti a una regolamentazione specifica e quando la legislazione concernente determinati prodotti non copre, o non copre a sufficienza, tutte le disposizioni della direttiva) in relazione ai servizi finanziari seguenti?

Scelta tra: - molto utile; - utile; - inutile; - irrilevante.

- Crediti al consumo (comprese le carte di credito): **utile**
- Mutui ipotecari: **utile**
- Prodotti assicurativi (ad es. assicurazione auto o abitazione, ecc.): **inutile**
- Conti di pagamento: **utile**
- Prodotti d'investimento (ad es. azioni, obbligazioni o fondi): **molto utile**
- Servizi di pagamento (come i servizi di trasferimento di denaro): **molto utile**
- Prodotti pensionistici individuali:

Motivare la risposta.

Tale direttiva è indispensabile a tutela di cittadini, proprio per coprire gli ambiti di tutela lasciati scoperti dall'ingresso nel mercato di nuovi prodotti o servizi non ancora regolamentati. Le fasi storiche sono diverse, si veda la crisi del 2008, rispetto alla crisi dovuta al Covid, e possono essere necessari tipi di tutela diversi. Per questo è importante avere una norma di base a tutela dei consumatori che copra possibili vuoti normativi.

5b. Può fornire esempi concreti di casi in cui ha applicato le norme della direttiva in quanto superavano quelle della legislazione relativa a servizi finanziari specifici (ad es. il diritto di recesso per i conti di pagamento aperti a distanza)?

5c. Può fornire esempi concreti di casi in cui ha applicato le norme della direttiva per prodotti che esulano dalla legislazione specifica (ad es. i prestiti in anticipo sul reddito, che sono un tipo di contratto di credito, contratti a distanza e il cui valore è inferiore a 200 EUR)?

5d. Può fornire esempi concreti di casi in cui ha applicato le norme della direttiva per prodotti nuovi che sono comparsi sul mercato prima dell'attuazione della legislazione specifica (ad es. le monete virtuali acquistate a distanza)?

Sono divenute frequenti, ad esempio nelle APP di giochi su smartphone e tablet, le pubblicità a rotazione, spesso non regolamentate, su criptoattività o trading on line. Tali pubblicità sono costruite per indurre gli utenti a concludere contratti minimali attraverso le modalità tipiche del gioco d'azzardo.

6. L'applicazione degli articoli della direttiva è progressivamente diminuita a causa dell'entrata in vigore della legislazione concernente prodotti specifici o della normativa orizzontale?

- Si
- No
- Non saprei

7. L'abrogazione della direttiva comporterebbe:

Scelta tra: - sì; - no; - non saprei.

- Lacune normative che determinerebbero condizioni di disparità (ad es. un indebito vantaggio competitivo per i fornitori di servizi finanziari degli Stati membri che offrono un quadro di protezione meno rigoroso): **sì**
- Una minore protezione dei consumatori nei settori che non sono ancora coperti da una legislazione concernente prodotti specifici o da una normativa orizzontale (ad es. informazioni precontrattuali per i prestiti al consumo di importo inferiore a 200 EUR): **sì**
- Maggiori difficoltà per gli scambi transfrontalieri: **no**
- Una riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri (ad es. diminuzione dei costi per la vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva): **sì**
- Una riduzione dei costi derivanti dagli obblighi di legge per i fornitori di servizi finanziari (ad es. diminuzione dei costi di adeguamento agli obblighi in materia di informazioni precontrattuali derivanti dalla direttiva): **no**
- Nessuna delle precedenti, in quanto nella pratica l'ambito di applicazione della direttiva ha perso gran parte della sua pertinenza:

10

Motivare la risposta.

E' vero che c'è stata una diminuzione degli oneri amministrativi diretti, grazie alla semplificazione delle procedure, ma di riflesso si è assistito ad un aumento dei costi impliciti. In caso di procedure carenti si ha infatti la necessità di aumentare i costi per poter effettuare i controlli richiesti dalla normativa.

8. La direttiva vieta ai fornitori di inviare comunicazioni e fornire servizi non richiesti per i quali il consumatore non abbia espresso il proprio consenso. I divieti imposti dalla direttiva hanno tuttavia perso pertinenza, nel corso del tempo, a causa della legislazione introdotta per prodotti specifici e della normativa orizzontale, in particolare la direttiva 2002/58/CE (tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), la direttiva 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali tra



Via Gustavo Fara, 35 Milano
Tel. 02 67382939
centrostudiricerche@anasf.it
www.anasf.it

imprese e consumatori) e il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). La revisione della direttiva dovrebbe comportare l'abrogazione degli attuali articoli (9 e 10) relativi a servizi e comunicazioni non richiesti?

- Sì
- No
- Non saprei